

**Legislatura 18<sup>a</sup> - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07090**

Atto n. 4-07090

Pubblicato il 30 maggio 2022, nella seduta n. 438

**LANNUTTI, ANGRISANI Luisa** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che, con il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza per complessivi 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 sotto forma di contributo a fondo perduto e 122,5 in prestiti. La clausola preliminare (40) del regolamento prevede che l'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con "il principio della sana gestione finanziaria". La clausola preliminare (53) del regolamento stabilisce, tra l'altro, che "Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario". Inoltre, l'articolo 18, comma 4, lettera r), del regolamento UE stabilisce che il PNRR contenga "una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione";

visto che:

con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stabilita una "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Per la gestione del PNRR si è adottato un modello di *governance* multilivello, all'interno del quale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stato istituito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 77, il servizio centrale per il PNRR, cui è affidata, con il supporto dell'unità di missione PNRR e delle altre strutture del Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell'attuazione del PNRR, mentre alle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri) la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR;

con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Il Ministero ha diffuso l'11 ottobre 2021 le "istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", dove si sottolinea, in altre parole, che gli investimenti finanziati devono generare aumenti dell'attività economica in grado di generare rendimenti superiori al livello delle passività sostenute dal dispositivo. Mentre il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Il PNRR comporta necessariamente la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali;

con specifico decreto ciascuna struttura ministeriale di concerto con il Ministero istituisce un'unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, inoltre presso ogni amministrazione centrale titolare di interventi PNRR è prevista l'istituzione di una struttura di coordinamento. Con le linee guida per le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, sono riportate le modalità per assicurare la correttezza delle procedure a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021. Con la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del ragioniere generale dello Stato, all'interno dell'allegato, ci sono le istruzioni con alcune iniziative importanti per l'implementazione del monitoraggio quale la rete dei referenti antifrode del PNRR. Il 18 gennaio 2020 è stata istituita con determina del ragioniere dello Stato la rete dei referenti antifrode del PNRR, gruppo di lavoro generale dello Stato composto da un referente per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del servizio centrale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR;

il 17 dicembre 2021 il Ministero e la Guardia di finanza, che ha, tra le proprie missioni istituzionali, la funzione di prevenire e reprimere gli illeciti ai danni della corretta destinazione delle risorse pubbliche, hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e

garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. È previsto, inoltre, che la Guardia di finanza partecipi, con propri rappresentanti, alla "rete dei referenti antifrode", istituita presso la Ragioneria generale e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle amministrazioni centrali;

con circolare n. 9 del 2022, "Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR alle Amministrazioni" sono state fornite le "istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo" per individuare nel proprio sito *web* la sezione "attuazione misure PNRR" in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza. Le amministrazioni centrali avrebbero dovuto pertanto comunicare al servizio centrale PNRR il proprio referente antifrode (uno effettivo e un supplente) per la rete;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che il sistema "ReGiS" dovrebbe supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR, costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi finanziati dal PNRR. La rete dei referenti antifrode rappresenta un importante presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR. Risulta lento il monitoraggio, come emerge dalle circolari n. 25 e n. 9, dove le amministrazioni, in assenza del sistema ReGiS, sono invitate ad inviare alla casella di posta elettronica dedicata: i bandi e avvisi già emessi; i bandi e avvisi di prossima emanazione; i bandi e avvisi programmati entro 2022 e il proprio sistema di gestione e controllo,

si chiede di sapere:

se il gruppo di lavoro per l'attività della rete dei referenti antifrode sia stato formalmente costituito e, in caso affermativo, quali siano il numero di riunioni che sono state effettuate e l'esito delle stesse. E quindi se le amministrazioni centrali abbiano designato e comunicato al servizio centrale PNRR i propri referenti antifrode. E individuato i settori con i maggiori rischi di frode, la strumentazione operativa di riferimento da utilizzare, nonché la procedura da seguire per l'analisi dei rischi;

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'attività del gruppo di lavoro che costituisce la rete dei referenti antifrode debba essere pubblicamente conosciuta e quali forme di trasparenza si intendano adottare. E quindi se il gruppo abbia accesso ai dati per codice unico di progetto (CUP) integrati con il sistema informativo antifrode "Arachne" e con la banca dati dell'ANAC per la verifica della regolarità di procedure e degli ulteriori elementi informativi resi dalla piattaforma nazionale antifrode (PIAF);

se il sistema ReGiS sia operativo o, in caso contrario, come si sta agendo per prevenire casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti per i progetti in corso di attuazione.